

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**251 / 2021 del 13/07/2021**

**Oggetto: CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA (DEIB)**

---

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA (DEIB)

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 445/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che:

- AREU, costituita ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33/2009 (come modificata dalla L.R. 22/2019,) e attivata con DD.G.R. n. 2701/2019 e n. 4078/2020, è l'Ente sanitario che coordina e dirige l'emergenza e urgenza extraospedaliera in Regione Lombardia, con il compito di attuare la programmazione e il controllo in materia di emergenza urgenza extra-ospedaliera, garantendo il coordinamento intra-regionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza e assicura l'operatività del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 per il tramite delle proprie Centrali Uniche di Risposta (CUR) nonché per il tramite delle 4 SOREU - Sale Operative Regionali Emergenza urgenza con funzione di assicurare la gestione delle chiamate di emergenza urgenza sanitaria e la gestione dei soccorsi per i rispettivi territori di competenza;
- il Politecnico di Milano è un ente pubblico che ha tra i propri fini primari l'elaborazione del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca al servizio della società, il quale può stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;

**VISTA** la richiesta di convenzione avanzata ad AREU dal Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano (con sede e domicilio fiscale in Milano P.zza Leonardo Da Vinci n. 35 CF 80057930150 P.IVA 04376620151, rappresentato dal responsabile *pro tempore* Prof. Stefano Tubaro) relativa alla collaborazione scientifica per la realizzazione del progetto avente a oggetto lo sviluppo di metodi di analisi spazio-temporale basati su *machine learning* per la definizione di mappe geografiche e indicatori di rischio relativi a future ondate pandemiche ovvero tematiche affini;

**CONSIDERATO** che:

- AREU e il Politecnico di Milano hanno in essere una convenzione quadro, sin dal 2014, applicabile a tutti i dipartimenti del Politecnico di Milano che mira, tra l'altro, anche a "*contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica nei campi di propria competenza*";
- in virtù di tale convenzione quadro, nel mese di marzo 2020 le Parti hanno avviato un'attività di collaborazione e ricerca focalizzata al monitoraggio e alla predizione dell'andamento dell'epidemia da COVID 19 in Lombardia;
- in ragione dei risultati ottenuti dalla sopra citata attività, le Parti intendono proseguire nello sviluppo delle tematiche relative a metodi di analisi spazio-temporale basati su *machine learning* per la definizione di mappe geografiche e indicatori di rischio relative

a future ondate pandemiche ovvero tematiche affini;

- al fine di proseguire in tale intento di studi e ricerca, le Parti mettono a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, competenze, conoscenze ed esperienze pregresse necessarie allo svolgimento delle predette attività;

**RILEVATO** che le Parti, al fine di proseguire nel comune intento, hanno ritenuto di adottare lo strumento dell'accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 5 c. 6 D.Lgs. 50/2016 e art. 15 L. 241/90 per le seguenti motivazioni:

- esigenza comune di cooperazione nell'ambito della conoscenza e della ricerca;
- cooperazione sorretta esclusivamente da un interesse pubblico;
- collaborazione tra due significative e differenti Entità Pubbliche;

**VISTA** la comunicazione trasmessa in data 06.07.21, prot. AREU n. 10824, con la quale il Politecnico ha confermato l'avvenuta approvazione del testo convenzionale ad AREU;

**RITENUTO** utile e conveniente procedere alla stipula dell'accordo convenzionale avente una durata stabilita in 36 mesi valevoli dalla data della sottoscrizione tra AREU e Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB);

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo della convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e relativi allegati "A" e "1", autorizzandone la sottoscrizione tra AREU e il Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB), con sede in Milano in Piazza Leonardo Da Vinci n. 32, finalizzata alla collaborazione per realizzare e favorire, in base alle specifiche competenze delle Parti, la cooperazione in attività di studio e ricerca, in particolare per il progetto "*sviluppo di metodi di analisi spazio-temporale basati su tecniche di machine learning per la definizione di mappe geografiche e indicatori di rischio relative a future ondate pandemiche ovvero tematiche affini*";
2. di prevedere che la predetta convenzione ha durata di 36 mesi dalla data della sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo, salvo istanza di una delle Parti;
3. di approvare l'attivazione del primo progetto connesso alla convenzione di cui al precedente punto 1, il cui testo è allegato alla richiamata convenzione, del valore complessivo di Euro 37.000,00 (Euro trentasettemila/00), di cui:
  - a. Euro 32.000,00 (Euro trentaduemila/00) a carico di AREU da erogare a DEIB per l'attivazione di un assegno di ricerca relativo allo sviluppo di tecniche di geomatica e *machine learning* per l'analisi spazio-temporale dei dati relativi al sistema emergenza-urgenza extraospedaliero della Lombardia, incluso gli eventi pandemici;

- b. Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico di DEIB sotto forma di cofinanziamento;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa complessiva di € 32.000,00 la quale sarà contabilizzata al conto n. 30203273 (ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ENTI PUBBLICI) della contabilità aziendale nei bilanci come di seguito indicato:
  - a. anno 2021 per € 10.700
  - b. anno 2022 per € 21.300
5. di prendere atto che l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso con l'attività istituzionale e di ricerca svolta dalle Parti, prevedendo che il contributo a carico di AREU di cui al punto 4 si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca, e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, e come tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni;
6. di stabilire che la corresponsione da parte AREU della somma di cui al punto 4 deve avvenire in un'unica soluzione entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento da parte del DEIB della richiesta di erogazione della somma stessa;
7. di prevedere che in caso di attivazione di ulteriori progetti gli stessi disciplineranno, se necessario, anche gli aspetti di carattere economico da ritenersi indipendenti da quelli di cui al precedente punto 4;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Migliari Maurizio

Il Direttore Generale Alberto Zoli

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

### TRA

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza**, C.F. e P. Iva 11513540960, con sede legale in Milano Viale Monza n. 223 e sede amministrativa in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore* Dott. Alberto Zoli (nel seguito, "**AREU**")

### E

**Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria**, C.F. 80057930150, P. IVA 04376620151, con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, c.a.p. 20133 Milano, PEC: pecdeib@cert.polimi.it, rappresentato dal legale rappresentante *pro tempore* Prof. Stefano Tubaro, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi - Revisione - D.R. n. 1316 del 16.02.2021 (nel seguito, "**DEIB**")

Nel seguito congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**"

### PREMESSO CHE

- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;
- la creazione di sinergie tra pubbliche amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per le Parti, perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti a ciascuna dalla legge;
- il Politecnico di Milano, ai sensi del proprio Statuto emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.2012:

- è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che opera nell'interesse della società (art. 2, comma 1);
  - ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali (art. 2, comma 2);
  - considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo e la competitività [...]. Le competenze del Politecnico sono a servizio dell'intero sistema economico e sociale del Paese (art. 2, comma 3);
  - si propone di assicurare agli studenti una preparazione culturale e professionale all'altezza dei migliori standard internazionali (art. 2, comma 4);
  - incentiva l'accesso pieno e aperto alla conoscenza, promuovendo la libera circolazione e la più ampia diffusione, anche in formato digitale, di contenuti didattici, culturali e organizzativi (art. 4, comma 7);
  - per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, utilizza risorse finanziarie, infrastrutturali e di personale proprie, nonché ottenute o messe a disposizione da soggetti pubblici o privati (art. 5, comma 2) e può intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati, anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze (art. 5, comma 3);
- Il Politecnico di Milano è un ente pubblico che ha tra i propri fini primari l'elaborazione del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca al servizio della società. Esso può stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;

- AREU ha quale scopo istituzionale il garantire, ex art. 16 della L.R. n. 33/2009, le seguenti attività e funzioni nell'ambito delle quali può promuovere e sostenere anche la ricerca multidisciplinare:
  - o programmazione e controllo, nell'ambito dei LEA, in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti;
  - o coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera;
  - o programmazione e controllo del Servizio NUE 112;
  - o coordinamento:
    - delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
    - logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;
    - dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione;
    - delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale.
- in data 10.01.2014 AREU e Politecnico di Milano hanno stipulato una convenzione quadro, applicabile a tutti i dipartimenti del Politecnico di Milano e rinnovata in data 28.10.2019, con l'obiettivo, tra le altre cose, anche di *"contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti a innovazione tecnologica nei campi di propria competenza"*;
- DEIB svolge attività di didattica, ricerca, consulenza e trasferimento tecnologico e possiede le competenze specifiche richieste per la collaborazione oggetto del presente accordo, avendo acquisito nel corso degli anni elevata esperienza nell'applicazione di metodi di analisi spazio-temporale di dati relativi agli eventi sanitari geolocalizzati relativi alle emergenze;

- nel mese di marzo 2020, in accordo con quanto previsto dalla citata convenzione quadro, le Parti intraprendevano un'attività di collaborazione e di ricerca focalizzata al monitoraggio e alla predizione dell'andamento COVID-19 in Lombardia a partire dai dati forniti da AREU;
- sulla base dei risultati ottenuti, le Parti hanno valutato l'opportunità di proseguire la citata collaborazione sulle tematiche relative allo sviluppo di metodi di analisi spazio-temporale basati su machine learning per la definizione di mappe geografiche e indicatori di rischio relative a future ondate pandemiche e tematiche affini;
- le Parti condividono un comune interesse nella realizzazione delle finalità di cui sopra in quanto, tramite l'attività di ricerca, sarà possibile incrementare l'acquisizione conoscitiva in merito alla possibilità di monitorare e predire l'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Lombardia, con prospettive di applicazione anche ad altre possibili epidemie, ed aspetti ad essa correlati;
- le Parti metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- le Parti hanno individuato, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività comuni, lo strumento dell'accordo concluso tra pubbliche amministrazioni ai sensi della seguente normativa: art. 5, comma 6 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; art. 11, commi 2 e 3 e art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Tale disciplina risulta essere applicabile atteso che:
  - o la cooperazione è finalizzata allo scambio di conoscenze e alla ricerca e pertanto risponde all'esigenza di conseguire gli obiettivi che le Parti hanno in comune;

- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;
- le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione, sulla base del fatturato realizzato dalle stesse negli ultimi tre anni in tale specifico ambito;
- coerentemente con i compiti istituzionali di ciascun ente, le Parti intendono svolgere, ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche che insieme si concretizzino in una funzione di interesse pubblico e che garantiscano l'adempimento di un servizio pubblico strategico come la tutela della sicurezza e della sicurezza dei cittadini, che può essere maggiormente tutelata dalla conoscenza tempestiva e predittiva dell'andamento delle curve epidemiologiche.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **1. Premesse**

1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

#### **2. Oggetto**

2.1 Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del seguente progetto: "Sviluppo di metodi di analisi spazio-temporale basati su tecniche di machine learning per la definizione di mappe geografiche e indicatori di rischio relative a future ondate pandemiche e tematiche affini".

2.2 Nell'ambito di tale progetto, verranno definiti (con relativi tempi, costi e modalità) di volta in volta (utilizzando l'apposito formato, che costituisce l'Allegato A del presente accordo) gli specifici obiettivi dell'attività ed i relativi progetti.

2.3 Le Parti hanno concordato l'attivazione di una prima scheda di progetto (Allegato 1), le cui attività avranno svolgimento per 12 mesi successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo.

2.4 Ulteriori schede progetto potranno essere attivate e inserite come Allegati al presente accordo, divenendone parte integrante e sostanziale con la relativa sottoscrizione.

### **3. Impegni delle Parti**

3.1 Le Parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità del presente accordo, impegnandosi congiuntamente a realizzare le attività descritte negli Allegati.

3.2 Le Parti si danno reciprocamente atto e assumono formale impegno affinché tutte le attività oggetto del presente accordo vengano svolte con ricorso alle proprie risorse.

### **4. Responsabilità scientifica e referenti scientifici delle Parti**

4.1 Le Parti individuano i seguenti referenti, che saranno responsabili dell'esecuzione delle attività:

- AREU: il Direttore Sanitario *pro tempore*
- DEIB: Prof. Enrico Gianluca Caiani.

4.2 L'eventuale sostituzione dei referenti dovrà essere comunicata tempestivamente mediante posta elettronica certificata indirizzata alla controparte, utilizzando i recapiti indicati al successivo art. 17.

4.3 Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnico-scientifica riguardanti il presente accordo di collaborazione dovranno essere trasmessi ai responsabili sopra indicati, agli indirizzi indicati al successivo art. 17.

4.4 Sottoscrivendo il presente accordo di collaborazione, i referenti scientifici

dichiarano espressamente di conoscerne e accettarne le clausole e si impegnano a rispettare gli obblighi da esso derivanti.

## **5. Luogo di svolgimento**

5.1 Il programma di ricerca descritto ai precedenti artt. 2 e 3 e dettagliato negli allegati sarà svolto, per quanto di competenza del DEIB, presso il Politecnico di Milano e per quanto di competenza di AREU, presso la propria sede Centrale ovvero una delle sedi della stessa.

## **6. Durata**

6.1 Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione, laddove per data di sottoscrizione si intende la data di apposizione dell'ultima firma, e avrà la durata di 36 mesi.

6.2 Il presente accordo si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle Parti chieda una proroga scritta almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto e l'altra Parte accetti per iscritto entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, con comunicazioni da scambiarsi a mezzo PEC agli indirizzi di cui al successivo art. 17.

## **7. Contributo finanziario e modalità di trasferimento**

7.1 Le Parti hanno concordato l'attivazione di una prima scheda di progetto (Allegato 1) dal valore complessivo di Euro 37.000,00 (Euro trentasettemila/00), di cui:

- a. Euro 32.000,00 (Euro trentaduemila/00) a carico di AREU da erogare a DEIB per l'attivazione di un assegno di ricerca relativo allo sviluppo di tecniche di geomatica e machine learning per l'analisi spazio-temporale dei dati relativi al sistema emergenza-urgenza extraospedaliero della Lombardia, incluso gli eventi pandemici, a parziale copertura delle spese sostenute per l'attuazione del presente accordo, secondo le modalità indicate al

successivo 8;

b. Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico di DEIB sottoforma di cofinanziamento.

7.2 Poiché l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dalle Parti e il contributo di cui al punto 7.1.a) si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

7.3 Le Parti concordano che sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, ai sensi del quale il presente accordo non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici. L'onere finanziario previsto dal presente articolo corrisponderà pienamente alla spesa che verrà sostenuta da AREU e da DEIB.

7.4 La corresponsione della somma di cui al punto 7.a), in un'unica soluzione, avverrà previa emissione da parte del DEIB di una lettera di richiesta di erogazione della somma, da inoltrarsi ad AREU a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato al successivo art. 17.

7.5 AREU effettuerà il trasferimento del contributo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta presentata dal DEIB.

7.6 DEIB si impegna a:

- non beneficiare, per le attività oggetto del presente accordo, di contributi che risultino, ai sensi di altre norme regionali, nazionali o comunitarie, incompatibili con il contributo che sarà erogato da AREU;
- mantenere per dieci anni, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione inerente i giustificativi di spesa e i pagamenti effettuati

e a consentire, se richiesto, l'accesso a tali documenti e la loro verifica da parte di AREU o di organi a ciò legittimati per legge.

7.7 In caso di attivazione di ulteriori schede progetto potranno aggiungersi ulteriori importi oltre a quelli di cui al punto 7.1, da definirsi con apposita scheda progetto secondo il form allegato (All. A) su accordo delle Parti, tuttavia rimanendo valido quanto riportato nel presente articolo rispetto agli obblighi delle Parti e alle modalità di pagamento.

## **8. Tracciabilità dei flussi finanziari**

8.1 La somma di cui al punto 7.a) e le eventuali ulteriori somme dovute a DEIB in caso di attivazione di ulteriori schede progetto verranno corrisposte nei tempi di cui ai precedenti punti 7.4 e 7.5.

8.3 Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente accordo di collaborazione.

8.4 Le somme suddette verranno versate da AREU al Politecnico tramite il bonifico su conto corrente, intestato a Politecnico di Milano, dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010: Banca d'Italia n. 0038075.

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:  
Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - SRRRFL66D23F839H;

Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K.

8.5 AREU comunica che il proprio codice IPA è: YEEDM3.

## **9. Proprietà intellettuale**

9.1 Benché, in forza del presente accordo, non sia – per quanto

ragionevolmente definibile al momento della sottoscrizione – previsto lo svolgimento di attività rivolte al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione ovvero tutelabili attraverso privative industriali, le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare sugli eventuali risultati suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le Parti convengono inoltre sin d'ora e accettano che tutti i risultati della ricerca, gli eventuali relativi diritti di proprietà intellettuale o le sue utilizzazioni industriali spetteranno in comproprietà, in ragione del contributo apportato da ciascuno alla ricerca, alle Parti e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca sarà regolato da apposito accordo, redatto nel rispetto dei regolamenti e delle policy delle Parti in materia di proprietà intellettuale.

## **10. Riservatezza**

10.1 Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how e, in genere, qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di una Parte e comunicate all'altra per l'esecuzione del presente accordo, per iscritto o trasmesse fisicamente in forme che

portino la specifica dicitura "confidenziale". Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte e indicate come riservate/confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla loro rivelazione.

10.2 AREU è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal DEIB per quanto riguarda le Informazioni Confidenziali ricevute dal DEIB. Il DEIB, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da AREU per quanto riguarda Informazioni Confidenziali ricevute da AREU in virtù' del presente contratto.

10.3 In particolare le Parti si impegnano a:

- a) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali;
- b) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo;
- c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali;
- d) non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali;
- e) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente accordo.

10.4 Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità qui stabilite non si applicano alle informazioni che:

- a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o

al momento in cui vengono comunicate a Parte ricevente;

b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate a Parte ricevente, per fatto ad essa non imputabile;

c) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;

d) con riferimento al DEIB, siano state sviluppate indipendentemente dal personale del Politecnico di Milano che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.

10.5 Nel caso in cui una delle Parti sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti o altri provvedimenti emessi dall'autorità pubblica a svelare le informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, la Parte oggetto del provvedimento dovrà informare la controparte al fine di consentirle di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e – se richiesta – dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

10.6 Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente accordo cesseranno dopo 3 (tre) anni dalla scadenza dell'accordo stesso.

10.7 In caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo, Parte ricevente dovrà:

a) restituire all'altra Parte ogni copia di tutti i documenti, pareri, rapporti, commenti o analisi degli stessi che contengano Informazioni Confidenziali;

b) cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o su altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica. In tal caso, qualora l'informazione venga ripristinata, sarà onere di tale Parte eliminarla.

10.8 Gli obblighi di cui al precedente comma non si applicano alle Informazioni

Confidenziali di cui si dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.

10.9 Parte ricevente comunicherà all'altra Parte eventuali divulgazioni delle Informazioni Confidenziali di cui siano venuti a conoscenza.

10.10 DEIB non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provi che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

10.11 Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave, le Parti convengono che eventuali azioni di risarcimento per i danni, subiti da AREU nonché da suoi clienti e/o terzi e derivanti da responsabilità contrattuale, extracontrattuale o a qualunque altro titolo (con riferimento al danno emergente e al lucro cessante) per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui al presente accordo per DEIB non potranno in nessun caso eccedere, cumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, il contributo a carico di AREU previsto di volta in volta dalle schede progetto; nel caso dell'attività prevista dalla prima scheda (Allegato 1), non potrà quindi eccedere la somma omnicomprensiva di Euro 32.000,00 (Euro trentaduemila/00).

10.12 Il Prof. Enrico Gianluca Caiani assume per DEIB il ruolo di gestore delle informazioni riservate e confidenziali e pertanto sottoscrive il presente accordo per presa in carico degli obblighi e delle responsabilità conseguenti.

## **11. Pubblicazioni**

11.1 I risultati della ricerca e gli elaborati finali saranno di proprietà delle Parti, che potranno farne liberamente uso nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

11.2 Le Parti potranno pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, presentare i risultati a convegni, seminari o simili e i

referenti scientifici potranno liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela dei diritti di proprietà industriale di cui al precedente art. 9. Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all'attività di ricerca disciplinata dal presente accordo di collaborazione dovrà fare menzione esplicita al fatto che si tratta di progetto svolto in collaborazione tra le Parti.

## **12. Utilizzo del nome e del logo delle Parti**

12.1 Qualora, nell'attuazione delle attività previste dal presente accordo, dovesse rendersi necessario l'utilizzo del nome e/o del logo delle Parti, la Parte interessata all'utilizzo del nome e/o del logo dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione, da trasmettere via mail agli indirizzi indicati al successivo art. 17. Tale richiesta dovrà fare esplicito riferimento al presente accordo e dovrà contenere una dettagliata descrizione dell'evento o del prodotto sul quale si vorrebbe comparisse il nome e il logo della controparte. Eventuale materiale disponibile a qualificare meglio la richiesta (locandina dell'evento, anche in bozza, e/o bozza del prodotto) dovrà essere allegato alla richiesta. Il nome e/o il logo delle Parti potranno essere utilizzati solo in seguito a esplicita e scritta autorizzazione.

## **13. Trattamento del personale e obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

13.1 Vengono qui richiamati (e si intendono integralmente trascritti) gli artt. 7 e 8 della convenzione stipulata tra AREU e Politecnico di Milano citata nelle premesse.

## **14. Foro competente e legislazione applicabile**

14.1 Viene qui richiamato (e si intendono integralmente trascritti) l'art. 11 della convenzione stipulata tra AREU e Politecnico di Milano citata nelle premesse.

## **15. Dati personali**

15.1 AREU garantisce che tutte le informazioni e tutti i dati che metterà a disposizione di DEIB per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo non conterranno e non potranno essere considerati dati personali, così come definiti dal GDPR (Reg. UE 2016/679). A tal fine, renderà completamente anonimi tutti i dati eventualmente riferibili a persone fisiche prima di metterli a disposizione di DEIB, in modo che per tale Parte sia impossibile ricondurre in qualsiasi modo i dati trattati a persone fisiche identificate o identificabili.

15.2 Qualora, nello svolgimento del presente contratto, dovesse emergere la necessità di trasferire a DEIB dati personali, così come definiti dal GDPR (Reg. UE 2016/679), prima di effettuare qualsiasi tipo di trasferimento di tali dati, AREU dovrà segnalare tale necessità a DEIB e le Parti sottoscriveranno un apposito accordo che disciplini il trasferimento e il trattamento di tali dati in conformità al GDPR (Reg. UE 2016/679) e al D.lgs. 169/20003 e s.m.i..

15.3 Fermo restando quanto precede, le Parti dichiarano di essere state reciprocamente informate e di accettare che i dati di contatto dei collaboratori e/o dipendenti di ciascuna Parte (es. nome, telefono aziendale, indirizzo e-mail aziendale) forniti, anche verbalmente, per attività precontrattuali e/o contrattuali, saranno trattati in conformità al GDPR (Reg. UE 2016/679) e al D.lgs. 169/20003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità del contratto. A tal fine, le Parti saranno considerate autonomi titolari del trattamento. Per quanto riguarda DEIB, inoltre, il Responsabile Gestionale è qualificato come responsabile interno (designato) per i trattamenti di amministrativi secondo quanto prescritto dal modello organizzativo privacy dell'Ateneo vigente.

## **16. Registrazione e imposta di bollo**

16.1 Il presente accordo, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera

b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente la registrazione.

16.2 Il presente rapporto giuridico è altresì soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte prima, Allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, i cui oneri sono a carico di AREU. Gli oneri di bollo, saranno assolti in modo virtuale a cura del Politecnico di Milano, titolare dell'Autorizzazione Ministeriale n. 392144/92 del 20.04.1993, con successivo addebito della relativa spesa ad AREU mediante apposita nota di debito.

## **17. Contatti**

17.1 Le Parti di seguito specificano i contatti per la gestione amministrativa del presente accordo:

- DEIB
  - e-mail: fabio.conti@polimi.it; contratti-deib@polimi.it;  
maria.damin@polimi.it
  - PEC: pecdeib@cert.polimi.it
  - per richiesta autorizzazione utilizzo nome e logo del Politecnico:  
laura.brambilla@polimi.it e in copia conoscenza fabio.conti@polimi.it;  
contratti-deib@polimi.it; maria.damin@polimi.it
- AREU
  - e-mail: affari.generalilegali@areu.lombardia.it
  - PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it
  - per richiesta autorizzazione utilizzo nome e logo di AREU:  
direzione.generale@areu.lombardia.it protocollo@pec.areu.lombardia.it

## **18. Clausole finali**

18.1 L'accordo contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto

dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso, fatta eccezione per l'accordo quadro indicato in premessa.

18.2 Qualsiasi modifica all'accordo dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione dai rappresentanti legali delle Parti.

18.3 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

## **19. Firma digitale**

19.1 Il presente accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, successive modifiche, integrazioni e norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – AREU

Il Direttore Generale pro tempore – Dott. Alberto Zoli

*F.to Alberto Zoli*

Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria

Il Direttore pro tempore – Prof. Stefano Tubaro

*F.to Stefano Tubaro*

Responsabile scientifico dell'accordo

*F.to Enrico Gianluca Caiani*

Il Responsabile Gestionale pro tempore – Fabio Conti

A garanzia della correttezza amministrativo-contabile

*F.to Fabio Conti*

## **Allegato A – Modello scheda di progetto**

PROGETTO sviluppato nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni **“Sviluppo di metodi di analisi spazio-temporale basati su machine learning per la definizione di mappe geografiche e indicatori di rischio relative a future ondate pandemiche e tematiche affini”** stipulato fra AREU e DEIB

Titolo del PROGETTO:

Descrizione delle attività del PROGETTO:

Durata del PROGETTO:

Contributo dovuto da AREU per l'esecuzione del PROGETTO:

Cofinanziamento DEIB:

Rimborso missioni:

Note (eventuali):

Milano,

AREU,

Il Direttore Generale (Dott. Alberto Zoli)

Politecnico,

Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria

Il Direttore (Prof. Stefano Tubaro)

Il Responsabile della Ricerca  
(Prof. Enrico Gianluca Caiani)

Il Responsabile Gestionale  
(Fabio Conti)

## **Allegato 1 – Scheda di Progetto n. 1**

PROGETTO sviluppato nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni **“Sviluppo di metodi di analisi spazio-temporale basati su machine learning per la definizione di mappe geografiche e indicatori di rischio relative a future ondate pandemiche e tematiche affini”** stipulato fra AREU e DEIB.

Titolo del PROGETTO: **“Identification of suspected patients with COVID-19 by the AREU emergency medical system during second and third SARS-CoV-2 pandemic waves in Lombardy: validation of an operator-based interview and development of a machine learning model”**.

Descrizione delle attività del PROGETTO: Sin dalla prima ondata di malattia da coronavirus-19 (COVID-19), il sistema lombardo di emergenza extraospedaliero (EMS) gestito dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è stato messo alla prova da un enorme aumento di chiamate.

Per mitigare l'impatto ospedaliero della seconda ondata pandemica, sono stati sviluppati algoritmi specifici rivolti sia agli operatori receiver che agli operatori sanitari che lavorano nelle SOREU con l'obiettivo di (I) rilevare pazienti sospetti con COVID-19 e (II) indirizzarli agli ospedali hub and spoke dell'area regionale, in base alla gravità dei segni e dei sintomi.

Scopo di tale studio sarà:

- 1) valutare la performance dell'algoritmo attualmente utilizzato per identificare i pazienti sospetti positivi, alla luce dei risultati disponibili di PCR SARS-Cov-2 (rtPCR), che è il test gold standard per rilevare l'infezione
- 2) sviluppo di un modello di machine learning per prevedere la positività a SARS-Cov-2 rtPCR, basato sui dati clinici recuperati alla chiamata dell'utente e forniti dal report dell'ambulanza sulla scena, eventualmente considerando anche la posizione del chiamante in relazione a mappe geografiche di rischio.

Durata del PROGETTO: 12 mesi dalla sottoscrizione della presente scheda

Contributo dovuto da AREU per l'esecuzione del PROGETTO: Euro 32.000,00

Cofinanziamento DEIB: Euro 5.000,00

Milano,

AREU,

Il Direttore Generale (Dott. Alberto Zoli)

Politecnico,

Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria

Il Direttore (Prof. Stefano Tubaro)

Il Responsabile della Ricerca  
(Prof. Enrico Gianluca Caiani)

Il Responsabile Gestionale  
(Fabio Conti)